

ORIGINALE

TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO

Sezione Fallimentare

TRIBUNALE DI LIVORNO

Depositato in cancelleria

Livorno, lì 7 FEB. 2018



SISTENTE GIUDIZIARIO
Deborah Perini

OGGETTO: proposta di piano del consumatore ex art. 7, comma 1 bis, Legge 27 gennaio 2012 n. 3 e successive modifiche ed integrazioni.

La Sig.ra Stefania Bertini, nata a Lorenzana (PI) il 29/12/1969 ed residente a Livorno via Marradi n. 213 C.F. BRTSFN69T69E688E elettivamente domiciliata in Livorno via San Francesco 17 da e preso lo studio degli Avv.ti Massimo Batini BTNMSM61A14E625G e Avv. Michele Tori CF TROMHL77E07E625K che la rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente giusta procura in calce al presente atto (dichiarando di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche al n. fax: 0586 1713010 o indirizzo pec micheletori@pec.ordineavvocatilivorno.it)

PREMESSO

Che la Sig.ra Stefania Bertini si trova in situazione di sovraindebitamento ex art. 6 della Legge n. 3/2012 e di avere i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 7 della stessa Legge in quanto:

- non è soggetta a procedure concorsuali diverse dai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio previsti dalla Legge n. 3/2012;
- non ha già fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio previsti dalla Legge n. 3/2012;

- non ha subito, per cause a lei imputabili, l'annullamento o la risoluzione dell'accordo ai sensi degli artt. 14 e 14 *bis* della Legge n. 3/2012;
- fornisce in questa sede la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale;

di aver depositato in data 16/11/2017 presso la Camera di Commercio Maremma e Tirreno di Livorno istanza introduttiva per la nomina di un gestore della crisi ex art. 6 e segg. Legge n. 3/2012 affinché fosse nominato un professionista con le funzioni previste per gli organi di composizione della crisi;

che veniva nominato il professionista il **Rag. Alessandro Sentieri** con studio in Venturina via dell'Unità n. 29 , il quale accettava l'incarico

TUTTO CIO' PREMESSO

con la presente formalizza la richiesta di accesso alla procedura di composizione della propria crisi da sovraindebitamento attraverso la forma del piano del consumatore e

DEPOSITA

la relativa proposta.

La proposta è, inoltre, accompagnata dalla relazione del professionista già nominato all'uopo dalla Camera di Commercio di Livorno in data 20/11/2017 nella persona del Rag. Alessandro Sentieri La proposta prevede il pagamento integrale delle spese di procedura quali, tra le altre, il compenso del professionista nominato Rag. Alessandro Sentieri con il quale ai sensi dell'art. 14, comma I, D.M. 202/2014 si è concordato un importo complessivo pari ad euro 2699,05 oltre al rimborso delle eventuali spese vive anticipate dalla stessa, il pagamento a saldo e stralcio dei propri debiti di natura chirografaria nella misura del 25 % nella misura meglio specificata alle pagine seguenti e mettendo a disposizione parte delle proprie entrate reddituali mensili, nonché prevedendo la messa a disposizione, ad eventuale garanzia, di un terreno agricolo come meglio specificato nel proseguo.

Si prevede quindi il pagamento parziale dei crediti esistenti, non assumendo alcuno dei crediti natura privilegiata, non potendo essere meglio soddisfatti con il ricavato di un'eventuale liquidazione del patrimonio così come previsto dall'art. 7, comma 1, L. 3/2012, in quanto la proponente non dispone di beni immobili, salvo il terreno messo a disposizione, ed è intestataria al 50% dell'autovettura usata per recarsi a lavoro come di seguito specificato.

Si fa presente infatti che il sovra indebitato non risulta proprietario di immobili ma, viceversa risulta proprietaria, di un appezzamento di terreno sito nel Comune di Casciana Terme-Lari contraddistinto al Catasto terreni di detto Comune al foglio 30, particelle nn. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 100, 101, 103, 104, 105 e 106. Tale appezzamento di terra risulta avere un valore di mercato pari ad euro 15.000,00 in considerazione del valore al metro quadro di riferimento per zona.

Le **fonti di reddito** della sottoscritta sono esclusivamente le seguenti:

- retribuzione da reddito di lavoro dipendente per euro € 1.680,00 netti circa per numero tredici mensilità, ed al netto della trattenuta della quota (euro 290,00) ceduta alla Società Futuro Spa;

Nel 2016 le entrate sono state complessivamente (euro 29.086,15 come da CUD 2017 allegato) pari ad euro 1.680,00 netti circa mensili, il tutto al netto della trattenute per cessione volontaria di cui sopra .

La sottoscritta possiede il seguente bene mobile registrato

- autovettura Citroen C4 Cactus , targa EZ526CK, immatricolata il 16/04/2015 di proprietà di Stefania Bertini e Fei Fabio al 50 % , come da intestazione pra ,detto bene mobile registrato risulta libero da gravami

L'auto è usata dalla Sig.ra Stefania Bertini e dal Compagno quotidianamente come mezzo per recarsi presso il luogo di lavoro.

Ad oggi la Sig.ra Stefania Bertini , vive con il proprio compagno Sig. Fei Fabio in un abitazione in Livorno via Marradi n. 213 , appartamento condotto in locazione con una spesa mensile pari ad euro 707,00 (comprensivo delle spese condominiali) come da certificato contestuale cumulativo

Da una precedente relazione sentimentale avuta con il Sig. Paccalini Gianni sono nate le figlie: Paccalini Alessia nata a Livorno il 28.01.2004 e Paccalini Asia nata a Livorno il 19.03.2007. Le figlie vivono con la proponente ed il suo attuale compagno. Sulla proponente grava interamente il mantenimento economico delle figlie in considerazione del fatto che il di loro padre si è disinteressato praticamente del mantenimento delle figlie fatto salvo l'invio di euro 100,00 mensili bonificate sul conto corrente delle Bertini.

A riprova di ciò si produce Sentenza del Tribunale dei minori di Firenze che ha statuito in data 19.03.2013 l'affidamento esclusivo delle figlie Alessia e Asia alla madre, alla luce, anche delle più che precarie condizioni socio economiche del padre.

L'**indebitamento** alla data del 25/01/2018 è rappresentato prevalentemente da debiti nei confronti di società finanziarie , e di Equitalia (che ha iscritto a ruolo importi di sanzioni amministrative relative a infrazioni del codice della strada e mancato pagamento bollo auto) oltre all'affitto mensile ed alle spese correnti che saranno oggetto di dettaglio nel proseguo.

La buona fede della proponente è rinvenibile, tra l'altro, nel fatto che la stessa non ha effettuato spese voluttuarie, in frode ai creditori, ha sempre mantenuto uno stile di vita sobrio, tale circostanza risulta documentalmente dall'assenza di impegni di spesa rilevanti negli ultimi cinque anni.

A tutt'oggi si fa presente che è pendente presso il Tribunale di Livorno , Esecuzioni mobiliari il Pignoramento presso terzi proposto da Banca Ifis spa, effettuato al terzo

debitore Azienda Usl Toscana Nord Ovest contraddistinto dal N.R.E 1689/2017 . Alla prima udienza tenuta il 04.12.2017, la proponente si è regolarmente costituita , altro segno della buona fede, e ha ottenuto un rinvio dell'udienza al 16.02.2018, facendo presente nelle memoria difensiva di aver proposto un'apposita istanza alla Camera di Commercio per la nomina dell'OCC che ha portato alla presente proposta.

L'elenco sintetico dei creditori – con i rispettivi crediti vantati – è il seguente:

| CREDITORI | TIPOLOGIA | IMPORTI (€) |
|-----------------------------|----------------|---------------------|
| Guber spa-Leo Consumo 1 srl | Finanziaria | € 18.854,00 |
| Banca ifis spa | Finanziaria | € 22.096,98 |
| Fiditalia spa | Finanziaria | € 14.787,53 |
| GestIn spa -Barclays spa | Finanziaria | € 3.741,93 |
| Novalto- Futuro spa | Finanziaria | € 25.520,00 |
| Equitalia | Professionisti | € 18.453,90 |
| | TOTALE | € 103.454,34 |

Sia i debiti con le società finanziarie che il debito nei confronti di equitalia, e quello relativo alla cessione del quinto hanno natura chirografaria.

L'**origine dell'indebitamento** può essere collegata in primis, dal ricorso in primis ad un finanziamento nell'anno 2007 contratto con la Società Citifin (credito oggi rivendicato , perché ceduto dalla Gruber spa) per una rata iniziale di euro 500,00 mensili con durata : anni cinque. Era già in corso una cessione del quinto dello stipendio , con una società finanziaria, (ibl banca) che nel 2009 è traslato con la Novalto- Futuro spa per un importo mensile di euro 290,00.

A cavallo tra l'anno 2008 ed il 2009 la Sig.ra Bertini è stata vittima di spiacevoli situazioni familiari, concluse, con il provvedimento del Tribunale dei minori di cui sopra.

La proponente è venuta a sapere intorno al 2011, tramite il recapito di missiva, che a sua insaputa risultava intestataria formale di un prestito , in realtà contratto nell'esclusivo interesse dell'ex compagno, il prestito in questione è quello contratto con Banca IFIS che tra l'altro ha portato al pignoramento pendente presso il Tribunale di Livorno.

Altra circostanza fondamentale ai fini dell'insorgere dell'indebitamento è la seguente: la proponente viveva sino al 2009 in via Dante Alighieri a Casciana Terme in locazione insieme all'ex compagno. Il compagno si è dimesso da un impiego di lavoro subordinato, ed ha avviato un'attività commerciale (bar) in Località la Capannina di Cevoli. Tale attività ha ingenerato nel giro di pochi mesi solo debiti che non hanno fatto altro che aggravare anche la situazione economica della proponente , avendo da mantenere due figlie , all'epoca di tre e cinque anni.

Che vista la situazione l'ex compagno decideva di trasferirsi in Trentino a Tuenno (TN), che la proponente ha continuato per un periodo ad abitare nella residenza familiare, ricevendo continue visite di creditori che cercavano insistentemente l'ex compagno. Che a causa di ciò la proponente ha deciso di provare a raggiungere l'ex compagno insieme alle figlie , partendo per Trento. Ma la convivenza è durata circa un mese , poi la proponente è dovuta trasferirsi di nuovo a Chianni presso l'abitazione delle madre.

Nel trasferimento a Trento è stata portata tutta la mobilia, vestiti , utensili della cucina, che successivamente l'ex compagno si è visto bene del restituire alla Bertini.

In tal modo la proponente è stata costretta ad interrompere il pagamento dei due prestiti più risalenti, (nel 2010) poiché doveva tra l'altro acquistare nuovamente il necessario per vivere per lei ma soprattutto per le due piccole figlie.

La proponente a tal punto cerca di pagare alcune rate di relative al prestito Citifin (oggi Gruber) , ma non è in grado di sostenere tali esborsi.

Nel settembre 2012 la proponente si trasferisce da Chianni a Livorno, in via Calatafimi n. 19, in locazione con una rata di euro 750,00, compresi gli oneri accessori. Tale scelta fu effettuata per diminuire in maniera considerevole la spesa del carburante necessario a recarsi a lavoro (il luogo di lavoro si trova nella città di Livorno , viale Alfieri). Nello stesso periodo la proponente inizia una storia sentimentale con l'attuale compagno.

Alla fine dell'anno 2012 la Bertini , ricontattata dalla Società Citifin, riferisce tutte le sue problematiche e la finanziaria propone un piano di rientro con il pagamento di una rata mensile pari ad euro 50,00.

Nel corso dell'anno 2014 nell'abitazione di via Calatafimi si sviluppa un incendio a causa di un cortocircuito e vengono riscontrati nell'appartamento gravi danni (la cucina è andata totalmente distrutta). Pertanto la proponente è stata costretta a reperire nuovo alloggio in locazione, in Livorno via Marradi n. 213, dove tutt'ora risiede e paga una rata di euro 707,00 mensile. Sempre alla fine dell'anno 2014 viene rinegoziato il debito contratto con la novalto futuro spa, la rata è rimasta invariata ad euro 290,00 ma la scadenza del debito viene posticipata al 2025.

In data 09.04.2015 la proponente ha contratto il finanziamento con la Società Fidelity spa, per con una rata mensile di euro 284,00 pagata sino a dicembre 2017, residuando ad oggi un importo pari ad euro 14.787,53;

Nel corso dell'anno 2016 la proponente viene a sapere dell'esistenza di cartelle di Equitalia, di cui , come sopra precisato, non era responsabile. Non ha a disposizione fondi sufficienti per aderire alla così detta rottamazione , pertanto successivamente viene concordata una rateizzazione che attualmente viene onorata mensilmente per un importo di euro 59,00.

Nel 2017 alla proponente vengono notificate altre cartelle di equitalia dalla sede di Pisa, ed anche in questa circostanza viene richiesta una rateizzazione che viene onorata per una cifra di euro 54,00 mensili.

A settembre 2017 alla proponente vengono notificate altre cartelle di Equitalia, riferite agli anni 2002, 2003 e 2004, dei rispettivi importi asseritamente iscritti a ruolo si potrebbe contestare l'an della pretesa in quanto presumibilmente prescritti i relativi crediti, sia considerando il credito dell'ente impositore che quello dell'ente esattore.

A seguito della situazione creatasi la sottoscritta – tenuto conto dell'importo delle entrate mensili complessive attualmente pari a circa € 1.680,00 quali redditi da lavoro dipendente – non è assolutamente in grado di fare fronte alle spese mensili che qui riassumiamo per un totale di € 2.217,75

| | |
|--|------------|
| rate mensili Finanziarie + equitalia + p.p.t+ cessione volont. | €1081,00 |
| rata mensile minima ipotizzabile Gest in + Guber * | € 150,00 |
| Rata mensile affitto (50% di competenza) ** | € 353,50 |
| rata mensile utenze varie | € 133,00 |
| Rata mensile mantenimento figlie minori e altre spese *** | € 500,00 |
| rata mensile equitalia | € 113,00 |
| TOTALE | € 2.217,50 |

* Quanto a Guber Spa (ex Citifin spa) si dispone soltanto del conteggio relativo al debito residuo pari ad euro 18.584,00, non potendo disporre di una rata mensile in quanto il credito è stato ceduto e non c'è stata una rinegoziazione del debito stesso a mezzo un piano di rientro mensile.

Stesse considerazioni valgano per il debito nei confronti di Gest in (Ex Barclays spa), di cui si conosce l'importo residuo (euro 3741,93) ma non una possibile rata mensile . Pertanto è stata ipotizzata una rata mensile di euro 150,00 come sommatoria dei due debiti accertati.

** Poichè il nucleo familiare della Sig.ra Bertini è composto come soggetto maggiorenne e detentore di reddito , oltre che dalla medesima, dal compagno Fei Fabio nato a Livorno il 01.12.1968 operaio presso la Società Solari antincendio di Livorno (come da

certificazione allegata alla proposta) nelle spese globali familiari della proponente viene considerata una quota parte delle spese del nucleo familiare da condividersi con il compagno, appare congruo considerare al 50% la quota di competenza delle spese correnti mensili, ovvero in via principale la rata dell'affitto, le spese alimentari e quelle delle utenze domestiche.

***Per le spese di mantenimento delle figlie e delle restanti spese complessive la rata indicata di euro 500,00 è inferiore rispetto al prospetto allegato in autocertificazione dalla proponente, ovvero le spese mensili attuali sono ancora di più, (**ALL.10**) ma nel rispetto del pieno spirito di collaborazione per l'attuazione del piano vengono ridotte ad euro 500,00

Solo le rate contratte con Equitalia a seguito di rateizzazione, oltre alla rata del finanziamento con Novalto Futuro s.p.a. sono attualmente pagate

La sottoscritta

PROPONE

Il presente piano del consumatore in base al piano di rientro e con le modalità di seguito riportati:

O.C.C. - RAG. ALESSANDRO SENTIERI per l'importo concordato complessivo di € 2.699,04 per lo svolgimento dell'incarico conferitogli dalla Camera di Commercio di Livorno, da pagarsi integralmente in n. 6 rate da € 449,84 cadauna (DALLA RATA 1 ALLA RATA 6);

Per i creditori chirografari in n.60 rate (dalla n.7 alla n. 66) dell'importo complessivo di euro 392,61 cadauna

Per l'Agenzia della Riscossione in n. 120 rate (dalla n.7 alla n. 126 del piano) dell'importo di euro 38,45 cadauna

A garanzia dell'adempimento si propone la cessione volontaria con trattenuta mensile degli importi necessari sulla retribuzione erogata da Usl Toscana Nord Ovest (datore di lavoro) alla Sig.ra Stefania Bertini che dovrà essere bonificata direttamente dal datore di lavoro su un conto corrente appositamente aperto presso un Istituto di credito a seguito

dell'omologazione della presente proposta e tramite il quale il debitore provvederà ad effettuare i bonifici mensili di cui alla proposta, sotto il controllo e la vigilanza dell'O.C.C..

Eventualmente, come sopra richiamato, si mette a disposizione dei creditori, il terreno agricolo, dal cui ricavato, in caso di vendita, gli stessi potranno soddisfarsi in misura proporzionale.

Ai sensi dell'art. 9, comma I, L. n. 3/2012 copia della presente proposta verrà depositata nei termini all'Agente della riscossione, agli Uffici Fiscali e agli Enti Locali.

Il sottoscritto fa presente che la propria **posizione fiscale** è la seguente:

- Non vi sono pendenze tributarie che a norma dell'art. 7 della L. n. 3/2012 devono necessariamente essere pagate integralmente (risorse proprie dell'Unione Europea, IVA e ritenute operate e non versate);
- Non vi sono pendenze nei confronti di Enti impositori minori;
- non vi sono contenziosi pendenti in materia fiscale.

Tutto ciò premesso e considerato la Sig.ra STEFANIA BERTINI, nata a Lorenzana (PI) il 29/12/1969 ed residente a Livorno via Marradi n. 213 C.F. BRTSFN69T69E688E,

CHIEDE

che l'Ill.mo Signor Giudice, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi della Legge n. 3/2012, voglia

- A. fissare immediatamente con Decreto l'udienza per l'omologa dell'accordo;
- B. stabilire idonea forma di pubblicità della proposta e del Decreto;
- C. disporre che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari

- individuali né acquisiti i diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo anteriore sotto pena di nullità;
- D. sospendere le azioni individuali che i creditori dovessero intraprendere;
- E. disporre in particolare ai sensi dell'art. 12 bis, comma II, L. n. 3/2012 – nelle more della convocazione dei creditori – la sospensione, sino al momento in cui diventi definitivo il provvedimento di omologazione, della procedura esecutiva mobiliare R.G.E. 1689/2017 pendente avanti il Tribunale di Livorno, in quanto la prosecuzione di tale procedimento di esecuzione forzata pregiudicherebbe la fattibilità del piano;
- F. prevedere nel decreto di omologa la comunicazione al datore di lavoro, Società USL Toscana Nord Ovest con sede in Pisa via A. Cocchi 7/9 p.iva 02198590503 circa la revoca delle trattenute del quinto sulla retribuzione attualmente effettuata in favore di Novalto Futuro spa per euro 290,00
- G. prevedere nel decreto di omologa la comunicazione al datore di lavoro UsI Toscana Nord-Ovest con sede in Pisa Via A. Cocchi 7/9 affinché effettui, successivamente a formale comunicazione e fino all'estinzione del presente piano, la trattenuta dell'importo necessario sulla retribuzione ordinaria e venga accreditata direttamente dal datore di lavoro su apposito conto corrente bancario attivato per il pagamento mensile dei singoli creditori nella misura prevista nella proposta;
- H. prevedere nel decreto di omologa ogni altro provvedimento che la S.V. Ill.ma ritenga opportuno adottare.

Per opportuna conoscenza della S.V. Ill.ma si allegano, ai sensi dell'art. 9, comma II, della L. n. 3/2012, altresì le ultime tre dichiarazioni dei redditi (**ALL.9**), l'elenco delle spese correnti su base mensile necessarie al sostentamento del nucleo familiare (**ALL.10**) e l'attestazione di fattibilità dell'O.C.C. (**ALL.11**).

Il sottoscritto rimane a disposizione della S.V. Ill.ma per eventuali chiarimenti in merito alla suesposta proposta e per l'integrazione della documentazione eventualmente ritenuta necessaria.


Allegati:

1. procura ad litem
2. istanza nomina O.C.C.
3. Visura P.R.A. autovettura
4. Visura catastale
5. Copia contratto locazione via Marradi
6. Certificato contestuale cumulativo
7. Decreto Tribunale dei Minori di Firenze n. 1180/13
8. Copia pignoramento presso terzi ngr 1689/17
9. Ultime tre dichiarazioni dei redditi
10. Autocertificazione dettaglio spese correnti
11. Attestato fattibilità O.C.C.


Con osservanza.

Livorno, li 30/01/2018


Sig.ra Stefania Bertini



Avv. Michele Tori



Avv. Massimo Batini



TRIBUNALE DI LIVORNO - Sez. fallimentare

Proposta di piano del Consumatore ex Legge 27 gennaio 2012 n. 3 e successive modifiche ed integrazioni.

PROCURA AD LITEM:


La Sig.ra Stefania Bertini, nata a Lorenzana (PI) il 29/12/1969 ed residente a Livorno via Marradi n. 213 C.F. BRTSFN69T69E688E, delega a difendere in ogni fase e grado del presente procedimento e nella eventuale fase esecutiva e in ogni successiva fase e grado, congiuntamente e disgiuntamente gli Avv.ti Avvocato Massimo Batini BTNMSM61A14E625G e Michele Tori TROMHL77E07E625K, entrambi con studio in Livorno via San Francesco n. 17, conferendo agli stessi ogni e più ampia facoltà di legge quindi, anche quelle di conciliare e di transigere e di rilasciare quietanza liberatoria in nome e per mio conto, quale procuratore a conoscenza dei fatti di causa, di rinunciare alla domanda, di chiamare in causa terzi, di richiedere sequestri, di proporre domande riconvenzionali, di sottoscrivere il presente atto. Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiaro di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Ai sensi del D.lgs.196/2003 dichiaro di acconsentire al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, che mi riguardano ai fini del presente incarico, sia con strumenti manuali, che informatici e/o telematici. La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, comma 5, d.m. Giustizia n. 44/2011, così come sostituito dal d.m. Giustizia n. 48/2013.

Eleggono domicilio nel suo studio in Livorno via San Francesco n. 17 consentendogli altresì di farsi sostituire da altro procuratore con elezione di domicilio diverso


Livorno, li

Sig.ra Stefania Bertini



Vero è autentica

Avv. Massimo Batini



Avv. Michele Tori

